

Decreto interministeriale 5 giugno 2014 – Programma sperimentale per la formazione in azienda

10 Giugno 2014

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sull'argomento, per informare che il 5 giugno scorso è stato sottoscritto dai Ministeri del lavoro, dell'istruzione e dell'economia, il decreto interministeriale che, ai sensi dell'art. 8-bis, comma 2, del dl n. 104/2013, convertito dalla legge n. 128/2013, prevede, nel triennio 2014-2016, la sperimentazione per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda per gli studenti del quarto e quinto anno delle scuole secondarie di secondo grado.

Il programma sperimentale consentirà, tramite la stipula di contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca, con oneri a carico delle imprese interessate, il conseguimento del diploma superiore e, al contempo, l'inserimento dello studente in un contesto aziendale.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 2-bis della legge n. 78/2014, di conversione del decreto legge n. 34/2014 (c.d. decreto "Poletti"), tali contratti potranno essere stipulati anche in deroga ai limiti minimi di età stabiliti dall'art. 5 del d.lgs. n. 167/2011.

Sono ammesse al programma sperimentale le imprese, pubbliche o private, che, in possesso, tra l'altro, di capacità formativa e occupazionale, rispettino i requisiti di legge in merito a:

- affidabilità economico-finanziaria;
- capacità gestionali e risorse professionali;
- certificazione della qualità dei processi aziendali;
- accesso agli appalti pubblici;
- normativa in materia di sicurezza.

Al fine di stipulare con l'istituzione scolastica apposita convenzione per definire l'organizzazione didattica del percorso formativo, l'impresa interessata dovrà sottoscrivere un Protocollo d'intesa con il MIUR e il MLPS (o gli uffici periferici) e le Regioni interessate, per specificare in particolare:

- gli indirizzi di studio a cui è rivolta la formazione, in coerenza con il settore dell'impresa;
- il numero degli studenti coinvolti e i criteri per la loro individuazione;
- le istituzioni scolastiche coinvolte;
- e modalità per assicurare l'eventuale rientro degli studenti nei percorsi scolastici ordinari, in caso di cessazione anticipata dell'apprendistato;
- il numero minimo di ore da svolgere sul posto di lavoro;

- le responsabilità dell'istituzione scolastica e dell'impresa nel periodo di apprendistato.

Ogni studente/apprendista sarà accompagnato da un “piano formativo personalizzato”, che esplicita il percorso di studio e di lavoro, e da un sistema tutoriale che vede congiuntamente impegnati il tutor aziendale, designato dall'impresa, e il tutor scolastico, individuato tra i docenti del Consiglio di classe.

Al termine del periodo di apprendistato, anche in caso di risoluzione anticipata, il tutor aziendale valuterà le competenze acquisite dall'apprendista ai fini della certificazione, sentito il parere del tutor scolastico.

16502-Decreto Interministeriale 5_6_2014.pdf [Apri](#)